

Delibera Regionale n. 930 del 01/08/03

Oggetto: Indirizzi regionali per una politica a favore dell'infanzia e della famiglia: progetto Liguria Famiglie.

PREMESSO che il Piano Triennale dei Servizi Sociali per gli anni 2002-2004, delibera Consiglio Regionale del 4-12-01 n.65, pone tra le aree prioritarie l'area delle responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti riconoscendo alla famiglia una imprescindibile e indispensabile funzione sociale che si esplica nella trasmissione dei saperi, nella crescita delle nuove generazioni, nella socializzazione e nella cura delle persone, nella solidarietà intergenerazionale;

DATO ATTO che la Regione Liguria intende perseguire una politica che ponga sempre più attenzione ai bisogni delle famiglie nella quotidianità e nella normalità di vita promuovendo interventi che favoriscano il miglioramento della "qualità della vita" delle persone, che valorizzino il ruolo della famiglia e che potenzino le reti di mutuo aiuto e di assistenza;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali";

VISTA la legge 28 agosto 1997, n.285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la legge 8 marzo 2000, n.53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città";

VISTO l'art.70 della legge 28 dicembre 2001, n.448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2002);

VISTO l'art.46 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003);

VISTA la legge regionale 9 settembre 1998, n.30 "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione e modifiche alla Legge Regionale 8 agosto 1994, n.42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali";

VISTA la legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64 "Disciplina degli asili-nido e dei servizi integrativi";

VISTO il " Piano triennale dei Servizi Sociali 2002-2004 e indirizzi ai Comuni per la redazione dei Piani di Zona. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio regionale 6 luglio 1999, n.44 recante il Piano Triennale dei Servizi Sociali 1999/2001";

RICHIAMATA la D.G.R n. 1291 del 30-10-2001:"Rideterminazione standards strutturali degli asili nido e dei servizi integrativi agli asili nido, pubblici e privati, ai sensi dell'art.5 comma 1. L.R. 5/12/94 n.64";

RICHIAMATA la D.G.R n. 889 del 25/07/03 "Riparto del Fondo Sociale 2003. Impegno a favore dei Distretti Sociali di euro 31.354.603,11= e liquidazione di euro 26.616.651,45;

CONSIDERATO che tra le aree di priorità il Piano dei Servizi Sociali individua l'area delle "Responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti" in cui viene affermato che occorre valorizzare le capacità genitoriali e supportare le responsabilità familiari promuovendo anche forme di sostegno che permettano la conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro in particolare:

- Misure di sostegno alle responsabilità genitoriali;
- Forme di sostegno per la conciliazione tra responsabilità familiari e lavoro, particolarmente per le madri (promozione di servizi scolastici integrati, incentivi e cooperazione con le imprese per l'adozione di "orari funzionali"), anche in collegamento con la legge 53/2000;
- Agevolazioni e misure di sostegno economico a favore delle famiglie con figli e disagio economico;
- Forme di agevolazione e sostegno delle famiglie con figli minori che presentano particolari carichi di cura (famiglie con un solo genitore e con minori con handicap grave);
- Realizzazione di servizi per la prima infanzia, attraverso lo sviluppo e la qualificazione di nidi d'infanzia e di servizi ad essi integrativi che consentano una risposta qualificata e flessibile a bisogni sociali ed educativi diversificati;

RITENUTO in relazione agli obiettivi indicati nell'azione prioritaria "Responsabilità familiari e diritti dei minori e degli adolescenti" del sopracitato Piano dei Servizi Sociali di promuovere per il biennio 2003/2004 un progetto organico di politiche per il sostegno alla famiglia denominato LIGURIA FAMIGLIE;

TENUTO CONTO che l'adozione di una efficace politica per la prima infanzia comporta maggior flessibilità nella programmazione dei servizi, particolarmente per i modelli organizzativi e per gli orari di funzionamento;

VALUTATA la situazione esistente nell'ambito dei servizi per la prima infanzia di seguito riportata:

ZONE	tot. Popolazione residente	residenti bambini 0-3 anni	stima donne occupate	stima donne disoccupate su pop tot	n. posti asili	Fabbisogno liste attesa
Zona 1 - Ventimigliese	59809	1.301	11.108	2.871	90	82
Zona 2 - Sanremese	85051	1.891	15.796	4.082	241	291
Zona 3 - Imperiese	71540	1.548	13.287	3.434	190	12
Zona 4 - Albenganese	58486	1.314	10.890	4.679	119	51
Zona 5 - Finalese	55043	1.170	10.247	4.403	60	115
Zona 6 - Bormide	40624	771	7.563	3.250	30	12
Zona 7 - Savonese	125553	2.528	23.373	10.044	308	223
Zone 1-6 Genovesi	759852	15.563	125.123	77.505	1717	988
Zona 1 - Tigullio orientale	33179	635	5.463	3.384	36	14
Zona 2 - Tigullio	70984	1.473	11.689	7.240	150	68
Zona 3 - Tigullio occidentale	43032	877	7.086	4.389	72	23
Zona 1 - Spezzino	111106	2.273	17.994	10.888	396	212
Zona 2 - Val di Magra	66921	1.475	10.838	6.558	182	71
Zona 3 - Riviera Val di Vara	39836	696	6.451	3.904	20	20
TOTALI	1621016	33.515	276.907	146.633	3611	2.183

CONSIDERATO che i posti in asilo nido, così come evidenziato nella tabella precedente, sono insufficienti e che pertanto vanno attivati anche altre tipologie di servizi innovativi per la prima infanzia;

DATO ATTO che la sussistenza di liste di attesa rende necessario promuovere nuovi modelli che permettano di offrire risposte diversificate a differenti bisogni sociali ed educativi e che è necessario individuare un sistema di regole esplicite per tutti i soggetti pubblici e privati interessati a sviluppare e gestire servizi per la prima infanzia;

RITENUTO opportuno, per la predisposizione dei progetti che rafforzino il sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia, prevedere il coinvolgimento oltre che dei soggetti istituzionali del Terzo Settore come più volte affermato nel Piano Triennale dei Servizi Sociali per gli anni 2002-2004 e all'art.1 comma 4 della Legge 328/2000;

DATO ATTO inoltre che, per quanto riguarda i finanziamenti richiesti per la costruzione o ristrutturazione di asili nido o micronidi, che potranno essere concessi anche per lotti funzionali, dovrà essere predisposto un dettagliato piano finanziario che dimostri l'appropriatezza e l'adeguatezza della gestione come capacità di sostenere a regime tali servizi;

CONSIDERATO inoltre che nel campo dei servizi alla persona, occorre promuovere:

- politiche attive e attente alle esigenze di sviluppo di tutte le persone e della comunità nel suo insieme;
- politiche capaci di sviluppare una effettiva prevenzione del disagio, anche quello di natura economica favorendo l'avvio o il reinserimento nel lavoro;

SOTTOLINEATO che gli indirizzi regionali per una politica a favore dell'infanzia e della famiglia dovranno essere sviluppati nel rispetto del principio di sussidiarietà e di libera scelta delle famiglie stesse e dovranno agevolare l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro, favorendo la conciliazione tra le esigenze familiari, educative, di cura, lavorative e di pari opportunità;

RITENUTO pertanto di sostenere:

1. un sistema territoriale di servizi socio-educativi per la prima infanzia al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi innovativi, per i quali il presente provvedimento procede ad una disciplina, per garantire una pluralità di offerte capaci di rispondere in maniera adeguata e flessibile sia alle esigenze di cura del bambino che alle esigenze della famiglia. Tali servizi possono essere forniti da pubbliche amministrazioni, dal terzo settore e da privati e svolti anche dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali;
2. il sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e/o ristrutturazione attraverso l'erogazione di finanziamenti per l'abbattimento del tasso di interesse o con erogazione di garanzie;
3. la sperimentazione di sostegni finanziari per nuove nascite e famiglie numerose o per genitori che scelgono il part-time, in sostituzione al nido o ai servizi integrativi ai fini dell'accudimento dei minori;
4. il potenziamento dei titoli d'acquisto dei servizi da parte delle famiglie che presentano particolari carichi di cura come già avvenuto con delibera della Giunta Regionale n.1697 del 27-12-01 "Progetto sperimentale regionale assegno servizi (di cui all'art.17 della legge 8 novembre 2000, n.328);
5. la sperimentazione del "prestito sull'onore" finalizzata a promuovere ed avviare interventi di sostegno finanziario verso giovani coppie e/o famiglie in situazione di temporanea difficoltà economica, al fine di prevenirne l'entrata nel circuito assistenziale prevedendo la Regione appositi accordi con Istituti Bancari;

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra evidenziato al punto 1, si provvederà nel seguente modo:

- verrà reso disponibile, per i servizi innovativi, un budget di 2.000.000,00 di euro che troverà copertura sul Capitolo 5900 "Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali. L.R. 30/98" del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità. Il budget sarà assegnato alle Zone che, in osservanza dei presenti indirizzi regionali, dovranno presentare appositi progetti entro il 31-10-2003, avvalendosi dell'apporto del Terzo Settore, sia nella fase progettuale, che nella realizzazione dei servizi stessi. Ogni Zona riceverà formale comunicazione del budget assegnatole secondo i criteri di riparto previsti dal Piano Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004;
- verrà assegnato alle Zone, come da tabella sotto riportata, il fondo di euro 1.529.705,62, di cui alla Legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) ripartito sulla base dei bambini 0-3 anni residenti nelle stesse, come da dati desunti da fonti ISTAT aggiornati al 1 gennaio 2001:

ZONE	BAMBINI RESIDENTI 0-3 ANNI	
Zona 1 - Ventimigliese	1.301	59.402,00
Zona 2 - Sanremese	1.891	86.341,00
Zona 3 - Imperiese	1.548	70.680,00
Zona 4 - Albenganese	1.314	59.996,00
Zona 5 - Finalese	1.170	53.421,00
Zona 6 - Bormide	771	35.203,00
Zona 7 - Savonese	2.528	115.423,62
Tot zona 1-6 genovesi	12.790	583.428,00
zona 1 extra genova	713	32.555,00
zona 3 extra genova	1.149	52.462,00
zona 5 extra genova	192	8.766,00
zona 6 extra genova	719	32.829,00
Zona 1 - Tigullio	635	28.993,00
Zona 2 - Tigullio	1.473	67.255,00
Zona 3 - Tigullio occidentale	877	40.043,00
Zona 1 - Spezzino	2.273	103.782,00
Zona 2 - Val di Magra	1.475	67.347,00
Zona 3 - Riviera Val di Vara	696	31.779,00
TOTALE	33.515	1.529.705,62

TENUTO CONTO

che al finanziamento di cui sopra ne seguiranno altri, così come previsto dall'articolo 70 della Legge 448/2001, le Zone, per accedere agli ulteriori finanziamenti, dovranno presentare un piano finanziario dal quale si evinca l'utilizzo delle risorse assegnate alle stesse con il presente provvedimento;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali

DELIBERA

1. DI approvare gli indirizzi regionali, in premessa individuati, a sostegno di un progetto organico di politiche per la famiglia denominato LIGURIA FAMIGLIE;
2. Di approvare l'allegato "A" "Requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia. Nuove tipologie" e l'allegato "B" "Nuove modalità organizzative di servizi già esistenti" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI richiedere alle Zone entro il 31-10-2003 specifici progetti per la prima infanzia riguardanti i servizi innovativi;
4. DI dare atto che la Regione intende valorizzare il ruolo e l'apporto della famiglia attraverso l'istituzione della Consulta regionale di cui al disegno di legge d'iniziativa della Giunta Regionale del 18/07/03, n. 106 "Testo unico sui principi e diritti di protezione sociale, disposizioni per la valorizzazione della famiglia e per gli apporti del terzo settore";
5. DI dare atto che occorre incentivare le sinergie, da parte delle Zone, dei Distretti Sociali e dei Comuni, tra famiglie favorendo lo sviluppo di forme di associazionismo familiare e promuovendo forme di mutuo- auto aiuto tra le stesse;
6. DI dare atto che per quanto attiene i "prestiti d'onore", le agevolazioni alle giovani coppie o altri sostegni finanziari alle famiglie saranno disciplinati con successivi atti anche in relazione alle indicazioni di F.I.L.S.E. S.p.A di cui alla D.G.R. n.770 del 26 giugno 2003: "Modifiche ed integrazioni all'incarico con F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1698 del 27/12/2003";
7. DI dare mandato al Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia di provvedere con successivi atti all'impegno e alla liquidazione delle risorse di cui al presente provvedimento, relativamente ai nidi e ai servizi innovativi;
8. DI rinviare a successivi provvedimenti del Settore Promozione Sociale e Interventi per la Famiglia l'attuazione degli indirizzi di cui al presente provvedimento.

ALLEGATO "A"

Requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia

Nuove tipologie

• EDUCATRICE FAMILIARE

Definizione

L'educatore familiare è un operatore che offre un servizio da attivarsi presso un ambiente domestico di abitazione di una delle famiglie che fruiscono del servizio stesso.

Titolo di studio

L'educatrice familiare deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge regionale n. 64/94, ed aver maturato un'esperienza di almeno 50 ore di tirocinio nei servizi pubblici per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi pubblici per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Organizzazione

Le famiglie autonomamente organizzate in gruppi di due o tre, in ragione dell'età dei bambini (compresa tra i 3 mesi e i 3 anni) scelgono la stessa educatrice che svolgerà il servizio presso il domicilio di uno dei bambini,

concordato con le famiglie stesse anche a rotazione, ma con una periodicità indicativamente di 4 mesi, per salvaguardare le stabilità dei punti di riferimento dei bambini.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il rapporto numerico non deve essere superiore a tre bambini per ogni educatore.

Il Comune/Distretto sociale congiuntamente alla ASL, ad ogni famiglia che intenda ospitare un nido familiare, attestano le condizioni igienico- ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Il Comune/Distretto Sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asili nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

- **EDUCATRICE DOMICILIARE**

Definizione

L'educatrice domiciliare è un operatore che offre un servizio da attivarsi o presso il proprio domicilio o utilizzando ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose, ecc., purchè mantengano la connotazione di "ambiente domestico".

Titolo di studio

L'educatrice familiare deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge regionale n. 64/94, ed aver maturato un'esperienza di almeno 50 ore di tirocinio nei servizi pubblici per la prima infanzia. A tale operatore è richiesta la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati per gli operatori dei servizi pubblici per la prima infanzia, in misura di almeno 20 ore annuali.

Organizzazione

L'educatrice domiciliare può accudire sino a un massimo di 5 bambini e, in questo caso, deve essere affiancata nel suo lavoro, da un assistente a tempo parziale che non necessariamente deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge regionale 64/94.

Il Comune/Distretto sociale congiuntamente alla ASL, attestano le condizioni igienico- ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione dall'educatrice domiciliare che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

L'educatrice domiciliare può utilizzare spazi diversi dal proprio domicilio.

Le famiglie stabiliscono un regolare rapporto di lavoro privato con l'educatrice e prendono autonomamente accordi sulle modalità organizzative del servizio.

Il Comune/Distretto Sociale, sulla base della presentazione da parte delle famiglie del contratto di lavoro con l'educatrice, eroga ad ogni famiglia un contributo, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asili nido e servizi integrativi dello stesso Comune.

- **MAMMA ACCOGLIENTE**

Definizione

E' un servizio effettuato da una mamma che accoglie bimbi da tre mesi fino a tre anni nell'ottica della valorizzazione delle risorse auto- organizzative delle famiglie.

Titolo di studio

La mamma che svolge questo tipo di servizio deve essere in possesso almeno del diploma della scuola dell'obbligo. I servizi territoriali dovranno fornire:

- adeguata formazione (50 ore obbligatorie, prima che essa inizi ad operare);
- consulenze di tipo pedagogico ed organizzativo;
- monitoraggio sull'esperienza in atto.

Organizzazione

La famiglia accoglie presso la propria abitazione, un numero massimo di tre bambini nella fascia compresa tra i tre mesi e i tre anni (compresi i figli della famiglia ospitante), con un tempo giornaliero commisurato alle effettive necessità assistenziali ed educative delle famiglie. E' la madre accogliente che si prende "cura" dei bambini.

Il Comune/Distretto sociale congiuntamente alla ASL, attestano le condizioni igienico- ambientali e l'adeguatezza degli spazi messi a disposizione dall'educatrice domiciliare che devono senz'altro comprendere cucina, servizi e altri locali. L'ambiente dovrà essere accogliente, attrezzato per rispondere al gioco e alla vita di relazione per la prima infanzia e possibilmente essere dotato di pertinenze esterne.

Si può prevedere l'utilizzo di ambienti messi a disposizione da istituzioni scolastiche, enti locali, istituzioni religiose etc., purchè mantengano la connotazione di "ambiente domestico".

Per ogni bambino sarà riconosciuto alla mamma che accoglie un concorso spese, definito secondo criteri di congruenza ed equità rispetto alle rette degli asili nido e dei servizi integrativi dello stesso Comune.

Il contratto della "mamma" ha validità triennale e potrà essere rinnovato solo per un altro triennio, in modo tale da consentire di portare a compimento del ciclo i bambini che ella aveva inizialmente accolto.

• SERVIZI RICREATIVI PER BAMBINI DAI 18 MESI AI 3 ANNI

Definizione

I servizi ricreativi offrono ai bambini occasioni di gioco con altri bambini e guidate da animatori. Essi hanno carattere di estemporaneità ed occasionalità. Sono servizi che non prevedono alcuna continuità nell'accoglienza dei bambini e sostituiscono, anche terminologicamente, quelli ad oggi non regolamentati e denominati "baby parking", organizzati con la presenza di animatori presso i centri commerciali, per il tempo necessario ai genitori per gli acquisti, o in occasioni di convegni e manifestazioni per consentire ai genitori di parteciparvi. I requisiti dei presenti servizi sono quelli derivati dall'esigenza di tutelare l'igiene e la salute dei bambini. Si deve prestare attenzione all'organizzazione del contesto educativo accogliente, i gestori dei servizi non devono proporre in tale contesto offerte commerciali e pubblicitarie ai bambini. I servizi non sono aperti in orario serale e notturno.

Nuove modalità organizzative dei servizi già esistenti

• **NIDO A TEMPO PARZIALE**

Sono garantiti tutti i servizi dell'asilo nido o del micronido.

Gli spazi sono quelli indicati dagli standard dei nidi, il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori degli asili nido, si differenzia per quanto riguarda l'orario di apertura che è inferiore alle otto ore.

• **MICRONIDO**

E' definito tale il nido che accoglie un numero più ridotto di bambini rispetto ai 18 previsti per il nido.

- a) Sono garantiti tutti i servizi dell'asilo nido,
- b) Sono applicati gli standard previsti per i nidi, in rapporto ovviamente al numero dei bambini accolti.
- c) Il personale deve essere in possesso del titolo di studio previsto per gli educatori degli asili nido.

Può essere situato in un condominio di civile abitazione.

• **MICRO-NIDI O NIDI AZIENDALI/INTERAZIENDALI**

Non configurano tipologie diverse dall'asilo nido: esse stanno piuttosto ad indicare una collocazione di tale servizio in luoghi, che pur richiedendo gli stessi requisiti strutturali e del personale previsti per i nidi, possono essere più facilmente accessibili alle famiglie.

Si applicano ai micro-nidi aziendali gli accordi per la materia stipulati in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

Per micro-nido o nido aziendale si intende quindi un nido all'interno dei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, destinati alla cura e all'accoglienza dei figli del personale, aperto però anche al territorio; l'Ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi alla prima infanzia presenti sul territorio.

• **NIDO APERTO**

E' il Nido del territorio che, periodicamente o in occasione di momenti particolari, si apre sul territorio stesso per offrire ai genitori e ai bambini che non fruiscono del servizio:

- a) Uno spazio di ascolto e confronto, di scambio e osservazione che sostiene l'instaurarsi di maggior sicurezza affettiva ed emotiva nell'affrontare le "dolci fatiche" di essere genitori.
- b) Occasioni che permettano ai bambini di costruire situazioni di socializzazioni con i pari, di vivere le prime esperienze di autonomia, attraverso un graduale allontanamento, tra sé e l'adulto che lo accompagna.

La sua finalità educativa è caratterizzata come sostegno alla genitorialità.

• **LUDOTECA**

La ludoteca, organizzata con la presenza di animatori o di educatori, per sua natura non rientra tra i servizi educativi per la prima infanzia in quanto ha finalità diverse e destinata a bambini con età superiore ai tre anni.

Si configura come una sorta di biblioteca dei giocattoli organizzata sulla base di spazi opportunamente strutturati per tipologie di attività ludiche; come una normale biblioteca per ciò che riguarda i libri, una ludoteca aggiorna periodicamente il proprio patrimonio di giochi e giocattoli e li mette a disposizione del pubblico sia per il gioco libero che per il prestito.

Può essere inserita in altri servizi culturali, scolastici, ricreativi o avere un funzionamento autonomo.